

STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PIERO CAGNIN – CHIARA ROVOLETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

A Tutti i Clienti

Loro Sedi

COMUNICAZIONE PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

Egregio Cliente,

il prossimo 30 Aprile 2014 è in scadenza la trasmissione telematica della comunicazione denominata **BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA** relativa al periodo d'imposta 2013.

Qualora la Vostra Società intenda conferire allo Studio l'incarico di effettuare la comunicazione, necessitiamo del conferimento dell'incarico **entro il prossimo 19 Aprile 2014**, previa sottoscrizione per accettazione del presente documento.

Per eventuali approfondimenti – data la delicatezza della materia – si invita a fissare un appuntamento entro il 19/04/2014.

Lo Studio

PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma

Di seguito la nota informativa che evidenziare gli aspetti salienti della disciplina e le informazioni che dovete fornire allo Studio per poter effettuare la comunicazione.

In allegato la circolare di approfondimento.

Via Vittorio Veneto, n. 23 – 30031 Dolo (Ve)

tel. 041.413449 fax 041.5132623

Codice Fiscale e Partita Iva : 04086490275

NOTA INFORMATIVA

Vanno comunicati i:

- beni concessi in uso ai soci e/o familiari
- finanziamenti e capitalizzazioni concessi all'impresa dai soci o familiari dell'imprenditore.

Si tratta in due parole di un adempimento fiscale che dovrebbe – nelle intenzioni del legislatore:

- disincentivare l'utilizzo **a titolo personale**, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l'applicazione del **redditometro** in capo ai soci/familiari.

Chi è obbligato alla comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste – tra gli altri - per le ditte individuali, le società di persone (snc, sas), le società di capitali (srl), enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione le "società semplici" ed i professionisti.

Cosa comunicare

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene della società ovvero dell'imprenditore individuale, purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

autovetture; altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altri beni.

Inoltre, deve essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell'impresa da persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a Euro 3.600,00 annuo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione, tra gli altri:

- i beni concessi in godimento agli amministratori
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI NELL'ANNO 2013

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.

DATI DELL'UTILIZZATORE

Codice fiscale _____

BENI

Tipologia	Dati richiesti
Autovettura	Numero di telaio
Altri veicoli	Numero di telaio
Unità da diporto	Metri
Aeromobile	Potenza motore Kw
Immobile	Comune, sigla provincia, foglio, particella
Altri beni (solo se di valore > € 3.000)	/

TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Esclusivo Non esclusivo Subentro Data subentro _____

DATI DEL CONTRATTO

Data della stipula _____ Data inizio _____ Data fine _____

Comodato Caso d'uso Altro

CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE

Corrispettivo _____ Valore di mercato del diritto di utilizzazione _____

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA NELL'ANNO 2013

Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel 2013, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600.

La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l'ammontare complessivo annuo dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio.

La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, va indicata la data dell'ultima operazione.

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO O LA CAPITALIZZAZIONE

Codice fiscale _____

AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAL SOGGETTO NELL'ANNO (se complessivamente superiori a 3.600 euro)

Importo cumulativo dei versamenti _____ Data ultimo versamento _____

AMMONTARE DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NELL'ANNO (se complessivamente superiori a 3.600 euro)

Importo cumulativo dei versamenti _____ Data ultimo versamento _____

Fonte: Banca Dati Il Sole 24 Ore

Informativa n. 9

Del 29/11/2013

Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore - Comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni dei soci o familiari ricevuti dall'impresa - Nuovi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate

INDICE

1	Soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni	6
1.1	<i>Familiari</i>	6
2	Oggetto delle comunicazioni	6
2.1	<i>Beni concessi in godimento</i>	6
2.1.1	Esclusioni	
2.1.2	Contenuto della comunicazione	
2.2	<i>Finanziamenti e capitalizzazioni</i>	8
2.2.1	Esclusioni	
2.2.2	Contenuto della comunicazione	
3	Termini di comunicazione dei dati	9
3.1	<i>Primo invio entro il 12.12.2013</i>	9
3.2	<i>Termini di comunicazione a regime</i>	9
4	Sanzioni	9
4.1	<i>Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento</i>	9
4.2	<i>Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa</i>	9
4.3	<i>Definizione agevolata</i>	9

1 SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa:

- in forma individuale o collettiva;
- a **prescindere** dal regime contabile (es. "forfettini", "nuovi minimi", contabilità semplificata);
- **residenti** in Italia.

Si tratta, nello specifico:

- delle imprese individuali;
- delle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s);
- delle società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.);
- delle società cooperative;
- delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono invece esclusi **dall'obbligo**:

- i professionisti;
- le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa;
- le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

- un determinato bene sia dato in **godimento** ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;
- sussista una **differenza** tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comunicati i beni per i quali l'utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato.

1.1 FAMILIARI

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

2 OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Al fine di individuare l'oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

- beni concessi in godimento;
- finanziamenti e capitalizzazioni.

2.1 BENI CONCESSI IN GODIMENTO

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell'imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i **beni merce** (vale a dire quelli commercializzati dall'impresa);
- i beni strumentali;
- i beni **meramente patrimoniali** (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione;
- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

2.1.1 Esclusioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall'ambito applicativo della comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori**;
- i beni concessi in godimento al socio **dipendente** o lavoratore **autonomo**, qualora detti beni costituiscano **fringe benefit** assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'**imprenditore individuale**;
- i beni di società e di **enti privati di tipo associativo** che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società **cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i **taxi**);
- i **finanziamenti concessi** ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

- siano **diversi** dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, *computer* portatili);
- siano di valore **non superiore a 3.000,00 euro**, al netto dell'IVA.

2.1.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le **persone fisiche**: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non residenti in Italia;
- per i soggetti **diversi** dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza;
- informazioni circa l'**utilizzo** del bene;
- data della concessione (data di inizio e fine);
- **corrispettivo** versato;
- **valore** di mercato del bene.

2.2 FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

- nei confronti dell'impresa;
- da persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore;
- per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a 3.600,00 euro**; detto limite è riferito, **distintamente**, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); dovrà tuttavia essere **chiarito** se il suddetto limite di 3.600,00 euro vada riferito all'impresa nel suo complesso o al singolo socio o familiare dell'imprenditore che effettua il versamento.

L'**obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui**:

- tali operazioni **non siano strumentali** all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore;
- **non** vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore.

2.2.1 Esclusioni

Il suddetto provvedimento esclude dall'**obbligo di comunicazione i dati relativi a**:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo **inferiore a 3.600,00 euro** (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto **già conosciuto** dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L'**Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanziamenti** ricevuti dai soci o familiari dell'imprenditore.

2.2.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- i **dati** delle persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
- l'**ammontare** dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

Se di importo almeno pari a **3.600,00 euro**, l'**obbligo di comunicazione dovrebbe sussistere anche se il finanziamento effettuato dal 2013 è stato restituito nello stesso anno di effettuazione.**

3 TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

3.1 PRIMO INVIO ENTRO IL 12.12.2013

Come accennato, in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi, è stata effettuata entro il 12.12.2013 la comunicazione relativa:

- ai **beni in godimento nel 2012** (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012);
- ai **finanziamenti** e alle capitalizzazioni **ricevuti dall'impresa** nell'anno **2012**.

3.2 TERMINI DI COMUNICAZIONE A REGIME

A regime, le comunicazioni in esame dovranno essere effettuate entro:

- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (non rilevano quindi gli apporti ricevuti in anni precedenti).

4 SANZIONI

4.1 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO

L'art. 2 co. 36-*sexiesdecies* del DL 138/2011 sanziona l'omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

- **pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
- dovuta in **solido** tra l'impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

4.2 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI O DELLE CAPITALIZZAZIONI RICEVUTI DALL'IMPRESA

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa, in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011, in caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera, potrebbe ritenersi applicabile la suddetta sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, stabilita in generale per le violazioni riguardanti le comunicazioni prescritte dalla legge tributaria.

4.3 Definizione agevolata

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.